



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Settore 6° Ufficio Urbanistica

Pratica Edil. n° 20/2011

CONCESSIONE EDILIZIA N° - 21 -

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

Vista la domanda del 28/04/2011 prot.n. 9070. presentata dai Sigg.ri **Scuderi Angelo** nato in Acì Sant'Antonio il 20/09/1925 C.F. SCD NGL 25P20 A029W e **Leonardi Lucia** nata a Acireale il 30/10/1934 C.F. LNR LCU 34R70 A028G, entrambi residenti in Acì Sant'Antonio, via Lavina n. 196 nella qualità di comproprietari dell'immobile per civile abitazione sito in Acì Sant'Antonio in via Tropea n. 3 censito al N.C.E.U al fg. 11 partt. 732 e e terreno al N.C.T al fg. 11 part. n. 649-739 ricadente nel vigente strumento urbanistico in parte in Z.T.O. C/3, con la quale è chiesta la concessione edilizia per i lavori di ampliamento del fabbricato esistente ;

Visto l'art. 6 della Legge 127/97 recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il progetto delle opere, la relazione tecnica e tutti gli allegati alla domanda stessa redatti dall'Arch. Taglieri Alessandro iscritto all'ordina degli architetti di Catania al n. 304, descritto e rappresentato l'intervento proposto;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Urbanistica in data 29/09/2011 prot. int. Urb. n. 6810;

Visto lo strumento urbanistico vigente, il regolamento edilizio e le norme di attuazione;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n° 10;

Vista la relazione tecnica ai sensi dell'art. 28 della legge n. 10 del 09/01/1991 in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici ;

Vista l'attestazione di versamento di €. 350.00 come da vcy. n. 0042 del 30/04/2012 per diritti di segreteria ;

Visto che i richiedenti hanno titolo al rilascio della C.E. giusto atto di divisione redatto dal notaio Dott. Guido Caruso in data 26/02/2009 numero di repertorio 7283 e n. di raccolta 4294 registrato in Acireale il 04/03/2009 al n. 596 serie 1T e atto di compravendita redatto dal notaio Dott..Guido Caruso in data 07/09/2009 numero di repertorio 7283 e n. 4397 di raccolta registrato in Acireale il 21/09/2009 al n. 2603 serie 1T ;

Visto l'atto di assunzione vincoli urbanistici ed area a parcheggio redatto in data 19/04/2012 n. di repertorio 893 ;

DISPONE

Art. 1 - Titolare della concessione

Sigg.ri **Scuderi Angelo** nato in Acì Sant'Antonio il 20/09/1925 C.F. SCD NGL 25P20 A029W e **Leonardi Lucia** nata a Acireale il 30/10/1934 C.F. LNR LCU 34R70 A028G , entrambi residenti in via Lavina n. 196 nella qualità di comproprietari degli immobili oggetto di concessione edilizia;

Art. 2 - Oggetto della concessione

E' concesso, alle condizioni appresso indicate e **fatti salvi i diritti di terzi**, ad eseguire i lavori di ampliamento di un fabbricato esistente sito in via Tropea n. 3 censito al N.C.E.U. al fg 11 part. n. 732 e al N.C.T. al fg 11 part. n. 649-739 dell'estensione complessiva di 1.764,06 di cui mq 1.296,09 in Z.T.O. "C/3" e la rimanente parte di mq 467,97 ricadenti in zona di "verde di rispetto stradale", per una superficie coperta esistente di mq 82,50 e una superficie in progetto di mq 48,00 e volume in progetto di mc. 288,000 per una superficie coperta totale di mq 130,50 secondo il progetto costituito da n. 4 tavole e relazione tecnica che si allegano quale parte integrante del presente atto.

Art. 3 - Titolo della concessione

Contributo per il rilascio della concessione con versamento degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Il contributo che i concessionari devono corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5 e 6 della legge 28/01/1977 n° 10, è così determinato:

Oneri di Urbanizzazione nella misura di Euro 5.345,28 secondo la Delibera G.M. n. 181 del 30/12/2011. Tale somma risulta versata presso la Tesoreria Comunale così come segue: V.C.Y. n° 0041 del 30/04/2012 di €. 1.336,32 come prima rata, la rimanente somma di €. 4.008,96 garantita con polizza fidejussoria n.071530451 della società Allians Ras in tre rate semestrali di €. 1.336,32/cad. con le scadenze seguenti:

2^ rata di €. 1.336,32 con scadenza il 03/11/2012;

3^ rata di €. 1.336,32 con scadenza il 03/05/2013;

4^ rata di €. 1.336,32 con scadenza il 03/11/2013;

Il contributo che il concessionario deve corrispondere come costo di costruzione di cui alla delibera della G.M. n. 181 del 30/12/2011, è di Euro 868,37. Tale somma risulta versata presso la tesoreria comunale con c.c.p. VCY N° 0039 del 30/04/2012 per l'intero importo.

Art. 4 - Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate

le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;

2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;

3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;

4) la data e il numero della presente concessione;

5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove si intenda dare esecuzione ad opere di cui all'art. 1 della legge 05/11/1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori; Eventuale sostituzione del Direttore dei lavori e/o del costruttore, dovranno essere immediatamente comunicati al Dirigente U.T.C. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ed i lavori, nelle more, dovranno essere temporaneamente sospesi;

Che non ingombri con materiali la pubblica via e se costretto apponga idonea segnaletica di attenzione per evitare danni a persone ed a cose;

E' altresì prescritto che debbano essere osservate le norme di cui alla legge 02/02/1974 n. 64 recante disposizioni sulle costruzioni in zona sismica acquisendo il regolare nulla osta di cui agli artt. 17 e 18.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico di cui all'art. 7 della legge 1086/71 e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile; dovrà inoltre essere trasmesso certificato di conformità ai sensi della Legge 64/74 art. 28.

Contestualmente alla richiesta del certificato di abitabilità/agibilità dovranno essere trasmessi tutti i documenti di cui alle vigenti leggi sull'impiantistica, alla legge regionale 17/94, alla legge regionale 27/86 nonché ove occorra attestati di enti preposti (VV.FF., Provincia Regionale ecc.).

Il concessionario deve osservare le norme delle leggi 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; la legge 10/91; la legge 615/66.

Art. 5 - Obblighi dell'Impresa Esecutrice e del Direttore dei Lavori

Prima dell'inizio lavori, le imprese esecutrici, dovranno trasmettere il certificato unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. art. 86 del D. Legs. n. 276/03) circa la regolarità contributiva degli operai, gli adempimenti I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – CASSA EDILE;

A lavori ultimati, il Direttore dei lavori dovrà presentare apposita relazione sulla qualità e quantità dei materiali inerti provenienti dai lavori, con allegata documentazione rilasciata da discarica autorizzata, come previsto dalle indicazioni dell'Assessorato Provinciale Ecologia ed Ambiente di Catania con la nota n. 889/97.

Art. 6 - Termini di inizio ed ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente ed ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dalla data di inizio lavori.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Edilizio l'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato al Comune con apposita denuncia. L'avvenuto inizio lavori deve essere documentato da apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con il titolare della concessione o con un suo delegato.

L'inosservanza dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione, può essere, comunque, a richiesta del concessionario o di chi ha titolo, prorogato eccezionalmente, se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà dello stesso, opportunamente documentati. In tal caso il titolare di concessione deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per le opere concernenti la parte non ancora ultimata.

Art. 7 - Prescrizioni speciali

Salvo nulla osta del Genio Civile; Salvo adempimenti legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Li, 05/06/2012

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Giovanni Oliveri)

IL DIRIGENTE U.T.C.
Dott. Arch. Giovanna Gurreri



RELATA DI NOTIFICA

NOTIFICATO il 05-06-12 consegnandone copia nelle mani del sig. Scuderi Angelo nella qualità di Acquirente secondo sua dichiarazione il quale dichiara di accettare la presente Concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni prescritte.

Acì Sant'Antonio li 05-06-12

Il Concessionario

Scuderi Angelo

